

Statuto della **STRADA DEL VINO PRODOTTI TIPICI TERRADEIFORTI**

Art. 1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

È costituita l'Associazione denominata "Strada del Vino e dei Prodotti tipici Terradeiforti" sensi delle legislazioni nazionale e regionale che regolano la materia.

La "Strada del Vino e dei Prodotti Tipici Terradeiforti", di seguito chiamata "Strada" è un percorso segnalato con appositi cartelli, conformi allo standard in uso nell'Unione Europea, lungo il quale insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole o associate aperte al pubblico.

Essa costituisce lo strumento attraverso il quale il territorio a vocazione vinicola e le produzioni tipiche e artigianali possono essere pubblicizzati e proposti sotto forma di offerta turistica.

L'associazione potrà essere estesa ad altre denominazioni, indicazioni e specificazioni che siano interessate al territorio di competenza.

L'associazione ha sede in Brentino Belluno (VR), presso il Municipio di Rivalta.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, prorogabile con delibera di Assemblea.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela del territorio interessato alla produzione dei vini della D.O.C. Terradeiforti, ai sensi della L. 10/2/92, n. 164.

Attività volte alla diretta realizzazione dello scopo statutario sono:

1. Miglioramento qualitativo dell'offerta turistica integrata del territorio interessato mediante l'adozione e l'applicazione di standard qualitativi cui dovranno adeguarsi ed attenersi gli associati.
2. Informazione e comunicazione delle caratteristiche enoturistiche della zona.
3. La promozione e l'inserimento della "Strada" nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente.
4. Promuovere e realizzare direttamente e/o in collaborazione con altri organismi iniziative volte allo studio e conoscenza del patrimonio culturale del territorio.
5. Svolgere attività di studio, ricerca e informazione a favore dei propri soci, in ordine alle caratteristiche dei vini e dei prodotti del territorio. Partecipare a mostre, convegni e manifestazioni finalizzate alla promozione della "Strada".
6. Realizzare e diffondere materiale illustrativo relativo alla "Strada" e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela e alla valorizzazione della stessa. Svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche e paesaggistiche presenti nell'ambito della "Strada".
7. Aderire ad altri organismi con le stesse finalità che si propongono i medesimi scopi. Svolgere ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi associativi. Ricevere contributi ed erogazioni da Enti vari e da soggetti privati. Aderire a iniziative organizzate da altri, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie. Svolgere e assolvere i compiti demandati dallo stato, dalla regione, dalla provincia, dalle comunità montane, dai comuni, dalla c.c.i.a.a., dagli enti turistici interessati e dagli associati.
8. Istituire comitati di consulenza, assumere dipendenti, nonché aderire o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3 – LOGO

Il logo della "Strada del Vino e dei Prodotti Tipici Terradeiforti" è costituito da un grappolo d'uva

stilizzato formato da nove acini scuri, ciascuno recante una grande area tonda eccentrica e chiara a significarne le sfericità, parzialmente coperti a sinistra da un abbozzo di foglia di vite frastagliata e cirro a destra. Tale logo potrà essere, o meno, accompagnato dalla scritta "TERRADEIFORTI" nei luoghi, nei modi e nelle forme che verranno stabiliti dal Comitato Promotore.

Art. 4 - AMMISSIONE SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti previsti dalla legge regionale, che siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo regolamento di attuazione. Per essere ammessi all'Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Comitato di gestione, indicando oltre ai dati relativi all'Azienda, i seguenti elementi:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese
- 4) Indicazione delle categorie di appartenenza in relazione all'attività effettivamente svolta nell'ambito del territorio della "Strada".
- 5) l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e;
- 6) Impegno a corrispondere le quote associative in relazione alle categoria/e di appartenenza.
- 7) Impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di iscrizione.
- 8) La dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
- 9) la dichiarazione di consentire alla "Strada" e agli Enti cui aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione della "Strada" a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della L. 675/96, per fini:
 - a) contabili, amministrativi e statistici;
 - b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Comitato di gestione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di tre mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art.23.

Potranno inoltre aderire all'Associazione i soci onorari e i soci sostenitori di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – CATEGORIE

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1:

- Produttori vitivinicoli, singoli o associati, e cantine del territorio della D.O.C. Terra dei Forti;
- Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell'area di riferimento;

CATEGORIA 2

- Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
- Imprese esercenti l'attività di ristorazione;
- Imprese esercenti l'attività turistico-ricettiva;
- Enotecche;
- Esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici;

- Imprese artigiane e commerciali, con attività strettamente attinenti con le finalità della “Strada”;

CATEGORIA 3

- Enti locali territoriali (Province, Comuni, Comunità Montane);
- Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- Consorzi per la tutela e la promozione dei vini e dei prodotti a denominazione di origine;
- Associazioni e organizzazioni di vitivinicoltori e/o produttori agricoli;
- Associazioni economiche, culturali e turistiche locali;
- Istituti professionali scolastici dei settori interessati.

Art. 6 - SOCI ONORARI E SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea della “Strada”, di farne parte.

L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di voto.

Ai Soci Onorari non si applicano gli art. 7-8-9-10-11 e 12 dello Statuto.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche non comprese tra i soci ordinari di cui all'articolo precedente ma che possono istituzionalmente contribuire al finanziamento dell'attività associativa.

Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:

- a) Obbligo di versamento della quota fissa di adesione all'Associazione nella misura stabilita dal Comitato di gestione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- b) Obbligo di versamento di un contributo annuale associativo, diversificato per categoria di appartenenza, deliberato per ciascun esercizio dal Comitato di gestione;
- c) Obbligo di versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa della “Strada”.
- d) Obbligo di rigorosa osservanza dello Statuto, del Disciplinare e delle deliberazioni legittimamente adottate dall'Associazione, nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- e) Obbligo di permettere al personale incaricato dall'Associazione di eseguire i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto del Disciplinare;
- f) I soci dell'Associazione potranno far parte di altri organismi, purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto. Il socio è obbligato, laddove interessato alla produzione o alla commercializzazione del vino, a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio della Denominazione Terradeiforti e dell'Associazione.
- g) Il socio ha diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall'iscrizione.

Art.8 – SANZIONI

Il Socio, che non adempia agli impegni assunti e/o violi le disposizioni del presente Statuto e del relativo Disciplinare – con particolare riguardo al mancato rispetto dei requisiti minimi di qualità -,

dei Regolamenti interni e delle Delibere o che comunque provochi un danno agli interessi della "Strada", è soggetto alle seguenti sanzioni

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino a un massimo di cinque volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;
- c) sospensione, fino al termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti spettanti alla sua qualità di associato;
- d) esclusione dall'Associazione.

Il Comitato di gestione, accertata una mancanza del Socio, deve contestarla a quest'ultimo, in modo preciso e dettagliato, con lettera raccomandata a.r., comunicando le sanzioni stabilite entro trenta giorni.

Il Socio soggetto a sanzione, può ricorrere al Collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art. 23, presentando, in modo preciso e dettagliato, le proprie giustificazioni con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, con lettera raccomandata a.r.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La perdita della qualità di associato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio dovrà assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non potrà pretendere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 10 – RECESSO

Gli obblighi degli associati verso l'Associazione hanno la durata della stessa. Tuttavia possono cessare prima della scadenza dell'Associazione quando:

- ↪ l'Associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- ↪ nel caso di dimissioni;
- ↪ negli altri casi previsti dalla normativa.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con una lettera raccomandata a.r. al Comitato di gestione spedita entro il 30 giugno e avrà effetto alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 11 – DECADENZA

Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'Associato che:

- ↪ abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- ↪ abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- ↪ si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi dell'Associazione.

In caso di decesso l'erede avrà facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa.

Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al Collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'art. 23.

Art. 12 – ESCLUSIONE

Può essere escluso dall'Associazione l'Associato che:

- ↪ sia gravemente inadempiente degli obblighi dell'Associazione;
- ↪ abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi dell'Associazione;
- ↪ senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso l'Associazione per qualsiasi titolo;
- ↪ sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- ↪ svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- ↪ negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Comitato di gestione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata a.r.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dall'art. 23.

Trasferimento dell'azienda in deroga all'art. 2610 del C.C.: in caso di trasferimento dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal Socio uscente o deceduto. L'erede o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese della data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la continuazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

Art. 13 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio sindacale.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:

- ↪ determinare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione per il conseguimento delle finalità statutarie;
- ↪ eleggere i componenti del Comitato di gestione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- ↪ nominare i membri del Collegio sindacale, indicando il Presidente e stabilendo l'eventuale compenso;
- ↪ approvare e/o modificare il Disciplinare della "Strada" e gli altri eventuali regolamenti interni;
- ↪ deliberare sull'adesione a Organizzazioni di servizio e tutela;
- ↪ deliberare, su indicazione del Comitato di gestione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci.
- ↪ Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Comitato di gestione, spetta deliberare:

- ↪ sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- ↪ sullo scioglimento dell'Associazione o sulla proroga della sua durata;
- ↪ sulla messa in liquidazione dell'Associazione e relativa nomina, dei liquidatori, sui poteri e remunerazione degli stessi sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - MODALITA' DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. Ad ogni socio spetta almeno un voto.

Nell'Assemblea ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché lo fornisca di delega scritta. La delega può essere rilasciata anche a parenti entro il secondo grado, al coniuge ed a dipendenti che sono presenti con regolare mandato di amministrare in ordine al rapporto di lavoro, e a membri di Comitato di Gestione nel caso di società. È ammessa solo una delega per ciascun socio.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente del Comitato di gestione o da un suo delegato in caso d'impedimento dello stesso; l'Assemblea ordinaria può altresì essere convocata su richiesta di almeno un quinto degli associati.

La convocazione avviene tramite lettera a mezzo posta, da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci, almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dagli associati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche fra non Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- ↳ in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti;
- ↳ in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- ↳ in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 3/4 dei Soci regolarmente iscritti e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti;
- ↳ in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci presenti.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria sia Straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è costituito da dodici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci o i coadiuvanti familiari (o altra persona titolata a rappresentare il Socio in Assemblea), all'interno di ciascuna categoria di appartenenza, secondo la seguente suddivisione:

- 6 membri eletti dalla categoria 1;
- 4 membri eletti dalla categoria 2;
- 2 membro eletto dalla categoria 3.

Nell'ambito del Comitato di gestione il 50% deve, comunque, essere rappresentato dalle aziende produttrici di vino o di altri prodotti tipici delle denominazioni interessate.

Il Comitato di gestione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Comitato di gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite deleghe revocabili, oppure ad un Comitato esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

I membri del Comitato durano in carica tre anni, sempre che non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate, e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentrerà il primo dei non eletti appartenenti alla medesima categoria dell'amministratore dimissionario.

I membri del Comitato di gestione assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Gli amministratori non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Spetta al Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore dell'Associazione.

Il Comitato di gestione uscente nomina un apposito Comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste, sentite le categorie, contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali. Ciascun Associato potrà eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel Comitato. Qualora l'Associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, potrà votare, con schede e voti separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Art. 18 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo posta elettronica, telefax o telegramma, spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento da un Vicepresidente, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto le attribuzioni riservate dal presente statuto all'Assemblea e al Presidente.

Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi dell'Assemblea.

Nel caso di spese che, pur riferendosi ad iniziative che rientrino nella normale attività dell'Associazione, non siano da considerarsi come spese di ordinaria amministrazione o che comunque impegnino l'Associazione oltre le proprie disponibilità di bilancio, il Comitato di gestione è tenuto a deliberare con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Comitato di gestione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed eventuali contributi straordinari da richiedere ai Soci; delibera sull'organizzazione dell'Assemblea, dei suoi uffici e sull'assunzione del personale.

Art. 20 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dura in carica tre anni, convoca e presiede il Comitato di gestione e:

1. ha la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
2. ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle controversie attive e passive, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
3. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate all'Associazione ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
4. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Comitato di gestione;
5. presiede le riunioni delle assemblee e del Comitato di gestione;
6. vigila sull'esecuzione delle operazioni dell'Associazione ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato di gestione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri dell'Associazione;
7. può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i e/o al Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un

Vicepresidente, su precisa delega del Comitato di gestione.

Art. 21 - CARICHE SOCIALI

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili; coloro che sono eletti in sostituzione dei membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a che lo sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio sindacale, che possono essere Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina l'eventuale compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Comitato di gestione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 23 – CONTROVERSIE SOCIALI

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun Associato oppure tra gli stessi Associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e di eventuali Regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione, vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un Collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo - ove manchi l'accordo dei due arbitri nominati - su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera del Commercio I.A.A. di Verona.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Rivalta di Brentino Belluno, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale.

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte che provvederà poi (ex art. 810 C.P.C. e seg.) alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 C.P.C..

Gli amministratori ed il personale dipendente dell'Associazione sono tenuti a fornire agli arbitri tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Gli Arbitri decidono, quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle forme di deposito prescritto dal Codice di Procedura Civile.

Art. 24 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dai contributi ordinari e straordinari versati dai Soci;
- dalle sovvenzioni derivate da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali e da contributi di qualsiasi provenienza;
- dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi dell'Associazione e da

ogni altro tipo di contribuzione.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale potrà dunque derivare dal vincolo associativo.

Art. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. del C.C.

Il patrimonio netto dell'Associazione risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dell'Associazione Strada del Vino e dei Prodotti Tipici Terradeiforti, ai sensi delle legislazioni nazionali e regionali che regolano detta materia.
